



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1281 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:

*Parte\_1* rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Santovito;

**CONTRO**

*CP\_1* - rappresentata e difesa dall'avv. Felice MARRA e Gaetano TELEGRAFO;

**OGGETTO:** "Società...;

Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;

**LA CAUSA**

**IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA**

La signora *CP\_1* con ricorso monitorio del 28-12-2022, affermava che, quale socia della L'Angolino Società Cooperativa, con atto del 5-11-2022, la diffidava, invano, a consegnarle i seguenti documenti: copia dell'atto notarile relativo all'acquisto di un'area di terreno di circa mq. 7.500 con la relativa visura catastale e copia del verbale d'assemblea mediante il quale è stato autorizzato l'acquisto (atti già richiesti dall'odierna ricorrente con pec del 24.10.2022; copia dell'atto transattivo intercorso tra la Società Cooperativa L'Angolino e il *Controparte\_2* riguardante le somme versate per l'acquisto di un'area di proprietà del Comune di Castellaneta (TA) e successivamente compensate con il canone di concessione demaniale sino all'anno 2040 stante la mancata conclusione della detta



transazione (atto già richiesto dall'odierna ricorrente con pec del 24.10.2022); copia del decreto ingiuntivo con il quale era stata richiesta la restituzione delle somme già versate per l'acquisto dell'area demaniale di proprietà del Comune di Castellaneta (TA) promessa in vendita, copia degli atti susseguenti e copia dell'atto transattivo intervenuto successivamente in uno alla copia del verbale d'assemblea che ha autorizzato sia l'avvio del contenzioso e sia il successivo atto transattivo (atti già richiesti dall'odierna ricorrente con pec del 25.10.2022); copie dei verbali d'assemblea precedenti non riportati sul sito istituzionale, copia dei verbali del Consiglio d'Amministrazione e copia dei verbali trimestrali del Collegio Sindacale (atti già richiesti dall'odierna ricorrente con pec del 02.11.2022).

Da qui la emissione del decreto ingiuntivo n. 31/2023 (RG 7312/2022) con il quale veniva ordinata la consegna dei predetti documenti.

#### **I MOTIVI DI OPPOSIZIONE**

La società ingiunta costituendosi eccepiva in rito l'incompetenza del giudice adito, per la presenza della clausola compromissoria prevista dall'art. 37 dello statuto della società: <<*Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, competenti dell'Organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Taranto ovvero, qualora il soggetto incaricato non vi provveda nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per la raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società...>>.*

In secondo luogo, contestava il fondamento giuridico della domanda.

#### **LA DIFESA OPPOSTA**

L'opposta sosteneva che l'eccezione in rito proposta dalla opponente non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, in quanto se si considera che la cooperativa contempla ben 395 soci e che la clausola compromissoria è contenuta in un contratto standard, stipulato tra una società proponente ed una massa di soci/consumatori, la stessa va considerata quale clausola vessatoria e deve, pertanto, sottostare alla regola della specifica sottoscrizione da parte del socio/consumatore ( c.d. *doppia sottoscrizione* ), a pena di nullità, nella fattispecie mancante.

#### **IL PROCESSO**



Senza necessità di istruire la causa all'udienza del 25-09-2024 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice si riservava per la decisione, previa concessione termini ex art. 190 c.p.c.

### MOTIVAZIONE

#### LO STATUTO DELLA COOPERATIVA CONCERNEVA UN CONTRATTO ASSOCIATIVO E NON UN CONTRATTO CP\_3

Deve considerarsi che lo statuto che contemplava la clausola compromissoria in parola configura una forma di contratto associativo, teso cioè al perseguimento di uno scopo comune.

Non si tratta allora di un contratto sinallagmatico, in cui quindi c'è contrapposizione di interessi, tra la parte che predispone il regolamento contrattuale, c.d. parte forte del contratto, e la parte debole, magari che rivesta anche la qualità di consumatore.

Non solo ma per quanto elevato sia il numero dei soci della cooperativa opponente, non si tratta di una cerchia indeterminabile di soggetti o consumatori, quali potenziali fruitori di beni o servizi, bensì solo di quelli che siano titolari di un diritto ben specificato; così l'art. 4 dello Statuto: *“Possono essere soci solo i proprietari o comproprietari persone fisiche e/o giuridiche delle unità immobiliari abitative site nel complesso residenziale Riva dei Tessali. Non può comunque essere ammesso più di un socio per ciascuna unità immobiliare...”*.

Per di più anche l'ammissione di nuovi soci è soggetto ad una particolare disciplina, propria delle società in generale, che non ha un esito scontato.

La disciplina del Codice del consumo e quella contemplata dall'art. 1341 c.c. non può allora trovare applicazione per incompatibilità.

E' sufficiente allora che lo Statuto e quindi la clausola simil vessatoria ivi contemplata sia conoscibile dal socio, usando l'ordinaria diligenza, perché sia efficace nei suoi confronti: in linea quindi con il dettato del primo comma dell'art. 1341 c.c. in tema di condizioni generali del contratto che richiede questo requisito minimo, e con esclusione invece del secondo comma che invece riguarda le clausole vessatorie.

In materia ha avuto occasione di pronunciarsi anche la S.C. ( Cassazione civile sez. III - 08/04/2010, n. 8372): *Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione*



*ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili”.*

Risulta poi regolata nello Statuto il caso in cui si voglia abrogare la clausola compromissoria, prevedendo proprio l'art. 37 al comma quarto le modalità attraverso le quali pervenire a questo risultato: *“La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società”.*

Come dire che affiora in maniera emblematica anche in questo caso il carattere associativo della cooperativa, nel senso che al più con le prescritte maggioranze qualificate potrà modificarsi il regolamento contrattuale fissato nello Statuto.

Pertanto, va dichiarata l'improponibilità della domanda, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto - viziato ab origine, perché la controversia deve intendersi deferita ad arbitri.

Le spese seguono giocoforza la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della ridotta attività processuale; avendo trovato la decisione una motivazione sul piano interpretativo dall'esito non scontato, non ricorrono i presupposti di legge per la condanna per lite temeraria richiesta dall'opponente.

P.T.M.

Decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2023 (RG 7312/2022), proposta dalla L'Angolino Società Cooperativa nei confronti della signora **CP\_1** così provvede:

Dichiara improponibile la domanda proposta con ricorso monitorio da quest'ultima, perché deferita ad arbitri la controversia;

Revoca quindi il decreto ingiuntivo opposto;

Condanna la signora **CP\_1** al pagamento delle spese processuali sopportate dalla opponente, che si liquidano, in suo favore, per compenso professionale, in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

TARANTO, 10-01-2024

Il giudice – dott. Claudio Casarano